



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale

Prot. n. 6294/C27h

Ancona, 15 aprile 2010

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado (statali e pa-
ritarie) della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai Presidente
del Tribunale per i Minorenni delle Marche
Via Cavorchie, n. 1
ANCONA**

**Ai Dirigenti e/o Coordinatori
degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione
LORO SEDI**

OGGETTO: Segnalazione di evasione scolastica e fattori di disagio.

Si trasmette l'acclusa nota n. 601 del 31 marzo 2010, con la quale il Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche rammenta ai Dirigenti Scolastici, ai rappresentanti di Istituto e al personale docente l'obbligo della segnalazione dell'evasione scolastica nonché di tutti i casi di disagio che possano rappresentare espressione di maltrattamento intra o extrafamiliare.

La stessa nota ricorda che le segnalazioni debbono essere inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e non direttamente o anche solo per conoscenza al Tribunale.

Viene anche precisato che le segnalazioni ai servizi o ad altri enti o autorità non assolve l'obbligo di legge, cui le componenti sopra indicate sono sottoposte.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. per il puntuale e responsabile adempimento.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Calascibetta



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
ANCONA

Prot. N. 601

Ancona, 31 marzo 2010

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE MARCHE**

Oggetto: segnalazione di evasione scolastica e di fattori di disagio

È cura di questo Tribunale ricordare ai dirigenti scolastici, ai rappresentanti di Istituto, agli insegnanti tutti, ciascuno dei quali riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, pertanto, autonomamente responsabile in caso di omissione, l'obbligo della segnalazione non solo di evasione scolastica, ai sensi dell'art. 731 codice penale, laddove rivesta il carattere della significativa continuità, ma anche di tutti i casi di disagio, che - in considerazione dell'osservazione qualificata cui gli alunni minorenni sono sottoposti, fatta di competenze e conoscenze specifiche portate anche dal personale dei C.I.C. ove esistente - possano rappresentare espressione di maltrattamento intra o extrafamiliare, nelle varie forme dell'incuria, della discuria e dell'ipercura, tenendo conto che quello scolastico è ambito assolutamente privilegiato per il rilevamento di disfunzioni nello sviluppo della personalità dei minori. Si ricorda la necessità di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e non direttamente o anche solo per conoscenza al Tribunale e che la segnalazione ai servizi o ad altri enti od autorità non assolve l'obbligo di legge, cui le figure sopra indicate sono sottoposte.

Cordialmente ringrazio per la collaborazione che mi auguro fattiva e costante.



Il Presidente

Dott.ssa Ornella Riccio